



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO
Direzione VI – Ufficio II

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali”, ed in particolare l’articolo 1, il quale:

- al comma 10, ha istituito, nello stato di previsione della spesa di questo Ministero, un fondo denominato “*Fondo per assicurare la liquidità dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili*”, con una dotazione di 10.000 milioni di euro per il 2013 e di 16.000 milioni di euro per il 2014. Il Fondo in discorso è distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio, di cui il primo, denominato “*Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali*”, ha una dotazione di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014;
- al comma 11, ai fini dell’immediata operatività della “*Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali*”, ha previsto, fra l’altro, che: “*il Ministero dell’economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 5 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 e trasferisce la disponibilità della predetta Sezione su apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell’economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui alla predetta Sezione. Il suddetto addendum definisce, tra l’altro, criteri e modalità per l’accesso da parte degli enti locali alle risorse della Sezione, secondo un contratto tipo approvato con decreto del Direttore Generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell’economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione della Sezione. L’addendum è pubblicato sui siti internet del Ministero dell’economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A.*”;

VISTA la Convenzione per la gestione dei mutui e rapporti trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 3, comma 4, lett. a), b), e), g), h) e i), del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 dicembre 2003, sottoscritta tra l’Amministratore Delegato della Cassa depositi e prestiti società per azioni e il Dirigente Generale della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro in data 23 dicembre 2009, relativa al periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2014;

VISTO il decreto ministeriale n. 102898 del 24 dicembre 2009, registrato dalla Corte dei Conti il 1° giugno 2010, reg. 3, foglio 110, con cui è stata approvata la citata Convenzione in data 23 dicembre 2009;

VISTO l'Addendum alla suddetta Convenzione del 23 dicembre 2009, sottoscritto, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 11, del suddetto decreto-legge n. 35/2013, tra l'Amministratore Delegato della Cassa depositi e prestiti società per azioni e il Dirigente Generale della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro in data 12 aprile 2013;

VISTO il Contratto Tipo di Anticipazione a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", allegato sub 2 al citato Addendum;

VISTO il decreto ministeriale n. 30267 del 12 aprile 2013, registrato alla Corte dei Conti in data 16 aprile 2013, Reg. 3, Fog. 209, con il quale è stato approvato il suddetto Addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 e il citato Contratto Tipo di Anticipazione;

VISTO il rinnovo della Convenzione per la gestione dei mutui e rapporti trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 3 comma 4, lett. a), b), e), g), h) e i), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, sottoscritto tra MEF e CDP in data 10 aprile 2015 (di seguito "la Convenzione MEF/CDP");

VISTO il decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 30817 del 14 aprile 2015 registrato alla Corte dei Conti in data 7 maggio 2015, reg. 1333, con cui è stato approvato il predetto rinnovo;

VISTO il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali", ed in particolare l'articolo 8, il quale:

- al comma 6, ha previsto che *"Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, una quota delle somme disponibili sul conto di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, provenienti dalla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013 e non più dovute, sono utilizzate, nel limite di 650 milioni di euro, per la concessione di anticipazioni di liquidità al fine di far fronte ai pagamenti da parte degli enti locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Per le medesime finalità di cui al periodo precedente sono utilizzate le somme iscritte in conto residui della "Sezione per assicurare la*

liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali” del Fondo di cui al primo periodo per un importo complessivo pari a 200 milioni di euro”;

- al comma 7, ha stabilito che *“Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2015, sono stabiliti, in conformità alle procedure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione e la restituzione delle somme di cui al comma 6 agli enti locali, ivi inclusi gli enti locali che non hanno precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di liquidità”;*
- al comma 8, ha previsto che *“Le somme di cui al comma 7 saranno erogate previa formale certificazione alla Cassa depositi e prestiti dell'avvenuto pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte degli enti locali interessati con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente”;*

VISTO il decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 63048 del 7 agosto 2015, recante “Criteri, tempi e modalità per la concessione e la restituzione di anticipazioni di liquidità agli enti locali”, ed in particolare:

- l'articolo 1, il quale prevede che *“Le risorse di cui al comma 6 dell'art. 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, pari a 650 milioni di euro, a valere sulle somme disponibili sul conto di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, provenienti dalla “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali” del Fondo di cui al comma 10, dell'art. 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 non più dovute, nonché quelle iscritte in conto residui della citata Sezione del suddetto Fondo, pari a 200 milioni di euro, sono finalizzate alla concessione di anticipazioni di liquidità in favore degli enti locali, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014 anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti”;*
- l'articolo 2, comma 1, il quale stabilisce che *“I criteri e le modalità per l'accesso da parte degli enti locali interessati all'anticipazione di cui all'art. 1, nonché per la restituzione della stessa, sono definiti sulla base delle disposizioni recate dall'Addendum integrato mediante un atto aggiuntivo, che tiene conto delle disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, da stipularsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP e da uno schema di contratto tipo approvati con decreto del direttore generale del Tesoro, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e pubblicati sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della CDP”;*

- l'articolo 2, comma 2, il quale prevede che *“Ai sensi e per gli effetti del comma 1, la domanda di anticipazione da parte degli enti locali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, deve essere presentata, a pena di nullità, entro la data prevista dal predetto atto aggiuntivo”*;
- l'articolo 2, comma 3, il quale statuisce che *“Le anticipazioni saranno concesse entro 15 giorni dalla data ultima di presentazione delle domande di cui al precedente comma proporzionalmente e nei limiti delle somme di cui all'articolo 1 e saranno restituite con le modalità di cui all'art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 35 del 2013”*;
- l'articolo 2, comma 4, il quale stabilisce che *“Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito del medesimo Ministero”*;
- l'articolo 2, comma 5, il quale prevede che *“Le suddette anticipazioni saranno erogate previa formale certificazione alla Cassa depositi e prestiti, sottoscritta da parte del responsabile del servizio finanziario dell'ente e dell'organo di revisione, attestante l'avvenuto pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte degli stessi enti locali, con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente”*;
- l'articolo 2, comma 6, il quale dispone che *“In caso di mancata corresponsione delle rate di ammortamento relative alle suddette anticipazioni si applicheranno le disposizioni di cui all'ultimo periodo dell'art.1, comma 13, del decreto-legge n. 35 del 2013”*;
- l'articolo 2, comma 7, il quale statuisce che alle anticipazioni in discorso *“si applicano, inoltre, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art.1, commi da 13-bis a 17, del decreto-legge n. 35 del 2013”*;

VISTA l'intesa della Conferenza Stato-città ed autonomie locali sugli schemi di Quarto atto aggiuntivo all'Addendum alla Convenzione MEF/CDP e di Contratto tipo di anticipazione ex art. 8 D.L. 78/2015 sancita nella seduta del 20 ottobre 2015;

VISTO il Quarto Atto aggiuntivo all'Addendum alla Convenzione MEF/CDP, sottoscritto, ai sensi e per gli effetti del citato articolo 2, comma 1, del predetto Decreto del Direttore Generale del Tesoro del 7 agosto 2015, tra il Dirigente generale della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro e il Responsabile dell'Area Enti Pubblici della Cassa depositi e prestiti società per azioni in data 20 ottobre 2015;

VISTO il Contratto Tipo di Anticipazione ex art. 8 D.L. 78/2015, a valere sulla *“Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali”*, allegato sub 2 del suindicato Quarto Atto aggiuntivo all'Addendum;

RITENUTO che sussistano i presupposti per l'approvazione del suddetto Quarto Atto aggiuntivo all' Addendum alla Convenzione MEF/CDP e del predetto Contratto Tipo di Anticipazione ex art. 8 D.L. 78/2015;

DECRETA :

Art. 1

E' approvato il Quarto Atto aggiuntivo all'Addendum alla Convenzione di cui in premessa, sottoscritto in data 20 ottobre 2015, per le finalità di cui all'articolo 1 del Decreto del Direttore Generale del Tesoro del 7 agosto 2015;

Art. 2

E' approvato il Contratto Tipo di Anticipazione ex art. 8 D.L. 78/2015 di cui in premessa, allegato sub 2 al citato Quarto Atto aggiuntivo all'Addendum alla Convenzione MEF/CDP.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
firmatario1